

COMUNE DI MARTELLAGO
(Provincia di Venezia)

INSEDIAMENTO DELLE ATTIVITA'
COMMERCIALI

(Art.14 L.R. n° 15 del 13 agosto 2004)

REGOLAMENTO

(Approvato con deliberazione di C.C. n. 71 del 11.11.2005)

NORME DI PROGRAMMAZIONE PER L'INSEDIAMENTO DI ATTIVITA' COMMERCIALE NEL TERRITORIO COMUNALE

Criteria per il rilascio delle autorizzazioni commerciali per le medie strutture di vendita e norme speciali e di semplificazioni in materia di commercio al dettaglio in sede fissa.

Premessa:

Il presente piano di programmazione si compone di due parti. La prima parte fa riferimento alla composizione della rete commerciale del territorio comunale e alla definizione dell'indice di equilibrio in base al quale sono rilasciate le autorizzazioni commerciali per le medie strutture di vendita come meglio definite successivamente. La seconda parte riguarda il regolamento di programmazione e di normazione degli insediamenti commerciali di media struttura, nonché norme speciali e di semplificazione in materia di commercio al dettaglio in sede fissa.

PARTE PRIMA

DEFINIZIONE DEI CRITERI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI COMMERCIALI PER LE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA

1. CAMPO DI APPLICAZIONE.

Ai sensi della legge regionale n° 15 del 13 agosto 2005, di seguito definita legge regionale e della deliberazione della Giunta regionale n°496 del 18/02/05, in relazione all'insediamento delle medie strutture di vendita, si definisce il campo di applicazione dell'indice di equilibrio o parametro di densità, per quanto riguarda la rete di distribuzione commerciale di medie strutture di vendita sul territorio comunale e, di riflesso, l'intera distribuzione al dettaglio.

Il parametro di densità è definito dall'intera rete commerciale comunale, quindi dalle sommatorie della superficie commerciale degli esercizi di vicinato e da quelle delle medie e grandi strutture di vendita.

1.1- OPERAZIONI SOTTRATTE ALLA VERIFICA DELL'INDICE

Sono sottratti alla verifica dell'indice di equilibrio le seguenti operazioni:

- a) concentrazioni di medie strutture, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a) della legge regionale, a condizione che le medie strutture concentrate siano operanti nella medesima area commerciale dove andrà ad insediarsi la nuova struttura di vendita ed entro il limite massimo di 2500 mq. di superficie di vendita, purché la superficie di vendita complessiva finale non sia superiore alle somme metriche degli esercizi originari;
- b) ampliamenti di medie strutture, con superficie di vendita inferiore a mq. 1.000, nel limite dimensionale massimo di mq. 1.000;
- c) ampliamenti di medie strutture, con superficie di vendita inferiore a mq. 1.000 che, per effetto dell'ampliamento, superano i mq. 1.000 ed entro il limite massimo di 2.500 mq di superficie di vendita, a condizione che siano operanti da almeno tre anni nell'ambito del Comune;
- d) ampliamenti di medie strutture, con superficie di vendita superiore a mq. 1.000, ed entro il limite massimo di 2.500 mq di superficie di vendita, a condizione che siano operanti da almeno tre anni nell'ambito del Comune,
- e) accorpamenti di medie strutture e/o di esercizi di vicinato, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. b), della legge regionale, entro il limite massimo di 2.500 mq. di superficie di vendita;
- f) trasferimento di sede di media struttura nell'ambito della medesima area commerciale;
- g) le concentrazioni di almeno quattro esercizi o l'accorpamento di più esercizi autorizzati, ai sensi della legge 426/71, per le tabelle di generi di largo e generale consumo, alle condizioni previste agli artt. 8 e 14, comma 8, della legge regionale.

1.2 - OPERAZIONI ASSOGGETTATE ALLA VERIFICA DELL'INDICE

Sono assoggettate alla verifica dell'indice di equilibrio e alla conseguente sussistenza dell'obiettivo di sviluppo le seguenti operazioni:

- a) nuove aperture di medie strutture;
- b) concentrazioni di medie strutture di vendita, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a) della legge regionale non operanti nella medesima area commerciale dove andrà ad insediarsi la nuova struttura di vendita;
- c) ampliamenti di medie strutture, con superficie di vendita inferiore a mq. 1.000 non operanti da almeno tre anni nell'ambito del Comune che, per effetto dell'ampliamento, superano mq. 1.000 ed entro il limite massimo di 2.500 mq di superficie di vendita;

- d) ampliamenti di medie strutture, con superficie di vendita superiore a mq. 1000, ed entro il limite massimo di 2.500 mq di superficie di vendita, non operanti da almeno tre anni nell'ambito del Comune;
- e) variazione dei settore merceologici di medie strutture con il cambio o l'aggiunta di settori merceologici;
- f) trasferimento di sede di medie strutture al di fuori della medesima area commerciale.

2. RETE DI VENDITA, INDICI DI EQUILIBRIO E OBIETTIVI DI SVILUPPO.

Si parte dal presupposto di assicurare una tendenziale prevalenza degli esercizi di vicinato rispetto alla presenza di medie e grandi strutture di vendita con riferimento ad ogni singola area commerciale in cui viene suddiviso il territorio comunale, ai sensi dell'art. 3 del presente regolamento (MARTELLAGO; MAERNE; OLMO).

Viene fissato un indice per il settore alimentare e per il settore non alimentare, ivi compreso il generico e a grande fabbisogno di superficie, per ciascuna delle suddette aree commerciali, ed esso vien individuato in 1,5. Si fissa, in particolare, un indice più restrittivo di quello proposto dalla regione con la D.G.R. n. 496/2005, ovverosia 1,0, considerato che l'indice regionale è vincolante solo nel precludere la prevalenza delle medie-grandi strutture di vendita.

In relazione pertanto all'esistente si possono rilevare in ogni area commerciale le seguenti situazioni:

INDICE E' UGUALE A 1,5

Significa che fra esercizi di vicinato e quelli di media e grande distribuzione esiste un perfetto equilibrio. In questo caso non si forma alcun obiettivo di sviluppo e non è possibile il rilascio di autorizzazioni per le operazioni assoggettate alla verifica dell'indice elencate al precedente punto 1.2).

INDICE E' SUPERIORE A 1,5

In caso in cui l'indice di equilibrio sia superiore a 1,5 significa che gli esercizi di vicinato sono più diffusi di quanto non lo siano le medie e grandi strutture di vendita. Ciò evidenzia un obiettivo di sviluppo e la conseguente possibilità di rilasciare autorizzazioni per le operazioni assoggettate alla verifica dell'indice elencate al precedente punto 1.2).

Le suddette autorizzazioni sono rilasciabili fino al limite massimo di superficie di vendita che consenta il raggiungimento dell'equilibrio, ovverosia fino al raggiungimento del limite massimo del conseguente obiettivo di sviluppo. Al fine di calcolare l'obiettivo di sviluppo la superficie totale di vendita esistente degli esercizi di vicinato viene divisa per l'indice scelto di 1,5, raggiungendo la superficie massima autorizzabile delle medie strutture di vendita, dopo di ché dal risultato si sottrae la superficie delle stesse esistente e il risultato è il cosiddetto obiettivo di sviluppo.

INDICE E' INFERIORE A 1,5

In caso in cui l'indice di equilibrio sia inferiore a 1,5, significa che le medie e grandi strutture di vendita sono più diffuse di quanto non lo siano quelle di vicinato. Ciò evidenzia uno squilibrio nella rete commerciale comunale. In questo caso non si forma alcun obiettivo di sviluppo e non è possibile il rilascio delle autorizzazioni per le operazioni assoggettate alla verifica dell'indice elencate al precedente punto 1.2).

Ai sensi della legge regionale e della deliberazione della Giunta regionale n° 496 del 18/02/05 la rete di vendita al dettaglio è formata da: esercizi di vicinato, medie strutture di vendita e grande distribuzione. Sono autorizzati attualmente:

AREE COMMERCIALI	NEGOZI DI VICINATO	MEDIE STRUTT. VENDITA SUP. MQ ESISTENTI	GRANDI STRUTT. VEND. SUP. MQ ESISTENTI	MEDIE STRUTT. VENDITA SUP. MQ. MASSIMI	RAPPORTO ESISTENTE VICINATO/MEDIE	OBIETTIVO DI SVILUPPO
MARTELLAGO - alimentare	1103	919	0	735,3333333	1,200217628	-183,6666667
MARTELLAGO - non alimentare	5353	2169	0	3568,666667	2,467957584	1399,666667
MAERNE - alimentare	970	1338	0	646,6666667	0,724962631	-691,3333333
MAERNE - non alimentare	3462	958	0	2308	3,613778706	1350
OLMO - alimentare	720	205	0	480	3,512195122	275
OLMO - non alimentare	1575	399	0	1050	3,947368421	651

Nota a margine:
situazione
esistente al
13.9.2005

I suddetti indici vanno verificati, relativamente alle operazioni ad esso assoggettate elencate al punto 1.2, per ciascuna delle suddette aree commerciali, per i seguenti settori merceologici:

- alimentare;
- non alimentare, comprendente sia il non alimentare generico che il non alimentare a grande fabbisogno;
- misto.

La verifica è effettuata, per i settori merceologici alimentare e non alimentare (generico e a grande fabbisogno di superficie), separatamente ciascuno rispetto al relativo indice.

Per il settore misto il rilascio di autorizzazioni sarà possibile solo successivamente alla costruzione dello specifico indice - alla data del 13.9.2005 non formatosi per mancata presentazione, successivamente all'entrata in vigore della legge regionale, di dichiarazioni di apertura di esercizi di vicinato del settore misto - alla verifica della sussistenza del relativo obiettivo di sviluppo, ai sensi dell'art. 7, comma 4, lettera d), della legge regionale. In fase di prima applicazione del presente regolamento e fino alla costruzione del suddetto indice è consentito il rilascio di autorizzazioni previa verifica dell'indice e della sussistenza del conseguente obiettivo di sviluppo effettuata per il 60% rispetto all'indice del settore alimentare e per il 40% rispetto all'indice del settore non alimentare.

Gli indici di equilibrio sono dinamici. Essi sono calcolati ed aggiornati ogni volta che varia la rete di vendita al dettaglio (dichiarazioni di inizio attività per esercizi di vicinato, autorizzazioni per medie e grandi strutture di vendita al dettaglio).

I dati relativi alla rete distributiva comunale utilizzati per la costruzione della frazione, devono essere comunicati semestralmente, ai sensi dell'art. 4, comma 2 della legge regionale, all'Amministrazione provinciale, territorialmente competente, all'Osservatorio regionale per il commercio di cui all'art. 3 della legge regionale, istituito presso la Direzione regionale competente in materia di commercio, nonché alla Camera di Commercio di Venezia.

3. SETTORI MERCEOLOGICI

Ai sensi dell'articolo 7 comma 4 della Legge Regionale, la programmazione commerciale si articola nei seguenti settori merceologici:

- a) alimentare:** si intende il settore comprensivo di tutti i prodotti alimentari nonché dei prodotti per la pulizia e l'igiene della persona e della casa, esclusi gli articoli di profumeria;
- b) non alimentare generico:** comprende tutti i prodotti non alimentari, esclusi i casi previsti alla successiva lettera c);
- c) non alimentare a grande fabbisogno di superficie:** comprende la vendita esclusiva dei prodotti appartenenti alle seguenti categorie merceologiche: mobili, autoveicoli, motoveicoli, legnami, materiali edili, nautica;
- d) settore misto:** si intende il settore comprensivo dei prodotti alimentari e non alimentari; la ripartizione interna delle superfici di vendita tra le due merceologie è nella discrezionalità del titolare della autorizzazione commerciale.

PARTE SECONDA

REGOLAMENTO TIPO

CAPO I

Oggetto e Definizione

Art. 1 - (oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina l'insediamento di medie strutture di vendita, in attuazione della legge regionale del 13 agosto 2004, n° 15, di seguito definita "Legge regionale".
2. Reca, altresì, norme speciali e di semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di commercio al dettaglio in sede fissa, adottate ai sensi del combinato disposto dell'art. 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131 e dell'art. 29, comma 2, della legge n. 7.8.1990, n. 241, come modificata dalla legge 11.2.2005, n. 15.

Art. 2 - (aree commerciali)

1. Ai fini della programmazione commerciale attuata con il presente regolamento il territorio comunale è suddiviso nelle seguenti aree commerciali:
 - MARTELLAGO;
 - MAERNE;
 - OLMO
2. Gli indici di equilibrio sono definiti per ciascuna delle suddette aree commerciali.

CAPO II

PROGRAMMAZIONE E CARATTERISTICHE DEGLI INSEDIAMENTI

Art. 3 - (durata della programmazione)

1. Ai sensi dell'art. 6 della Legge Regionale, la programmazione comunale ha la stessa durata di quella regionale e precisamente di tre anni. Le norme di programmazione relative a ciascuna fase hanno efficacia fino all'entrata in vigore della nuova normativa programmatoria regionale e dei regolamenti comunali e, alla scadenza, sono automaticamente rinnovate fino all'entrata in vigore della nuova programmazione comunale.

Art. 4 - (autorizzazioni per medie strutture fino a 1000 mq)

1. Ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. a), della legge regionale, si definiscono strutture di vendita "medio piccole dal punto di vista urbanistico", quelle con superficie di vendita da 251 mq. a 1.000 mq.
2. Le medie strutture di vendita di cui al comma 1, possono essere localizzate subordinatamente alla verifica della compatibilità con i vincoli, standard e criteri urbanistici di cui agli artt. 16 e 17, comma 2, della legge regionale, nonché del vigente P.R.G.

Art. 5 - (autorizzazioni per medie strutture da 1.001 mq. a 2.500 mq)

1. Ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. b), della legge regionale, si definiscono strutture di vendita "medio grandi dal punto di vista urbanistico", quelle con superficie di vendita da 1.001 mq. a 2.500 mq.
2. Le medie strutture di vendita di cui al 1° comma possono essere localizzate subordinatamente alla verifica della compatibilità con i vincoli, standard e criteri urbanistici di cui agli artt. 16 e 17, comma 3, della legge regionale, nonché del vigente P.R.G.
3. Ai sensi dell'art. 19 della Legge regionale, le domande per il rilascio dell'autorizzazione riferite alle medie strutture di vendita di cui al presente articolo devono prevedere un'adeguata organizzazione dell'accessibilità veicolare sia in funzione del traffico operativo specializzato e del traffico commerciale despecializzato relativo alle singole strutture, sia in funzione del sistema viario principale e secondario di appartenenza e degli sbocchi sugli specifici archi stradali, in particolare sulla viabilità principale.
4. Le domande devono, inoltre, essere accompagnate da un idoneo studio sull'impatto di viabilità. Esso deve essere corredato da idonei progetti, da un parere, anche di massima, su tali progetti,

espresso dagli enti proprietari della strada, dall'indicazione relativa ai tempi di realizzazione, nonché dal relativo piano finanziario di spesa (DGR nr. 569 del 25.02.05).

CAPO III

PROCEDIMENTO PER LE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA

Art. 6 - (domanda di autorizzazione per le medie strutture di vendita)

1. L'effettuazione delle operazioni elencate ai numeri 1.1. e 1.2 della parte prima del presente regolamento è soggetta ad autorizzazione su domanda degli interessati, ai sensi della legge regionale e del presente regolamento.
2. La domanda, da presentarsi in bollo, deve essere redatta sugli appositi moduli predisposti dalla Giunta Regionale con propria deliberazione e presentata all'ufficio protocollo del Comune o inviata tramite plico raccomandato con avviso di ricevimento.
3. Nella domanda devono essere dichiarati, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000:
 - a) il possesso dei requisiti morali e/o professionali e delle condizioni di cui all' art. 5 del Decreto Legislativo 114/98;
 - b) la superficie di vendita dell' esercizio, il settore o i settori merceologici ;
 - c) le eventuali condizioni che danno luogo alle priorità di cui all' art. 15, comma 3, della legge regionale n° 15 del 13 agosto 2004;
 - d) il rispetto delle norme in materia edilizia, urbanistica e sulla destinazione d'uso dei locali, ivi compreso, nel caso di edificio già costruito e non assoggettato ad interventi edilizi che richiedano una nuova agibilità, il possesso del certificato di agibilità ad uso commerciale dei locali,
 - e) il rispetto di specifiche norme per la vendita di particolari prodotti.
4. La domanda deve essere sottoscritta dal richiedente a pena di nullità. La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto, ovvero nel caso in cui la domanda sia presentata unitamente a copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.
5. In caso di società i requisiti morali di cui al precedente comma 3, lett. a), devono essere posseduti, oltre che dal legale rappresentante e dall'eventuale preposto, da tutte le persone di cui all'art. 2 del D.P.R. n. 252/1998. Il requisito professionale per l'esercizio dell'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare e al settore merceologico misto deve essere posseduto dal legale rappresentate o da altra persona specificamente proposta all'attività commerciale.
6. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
 - a) una pianta in scala 1:100 dell' immobile con evidenziata l'area dei locali, la superficie di vendita e la superficie destinata ai magazzini, depositi, uffici e servizi;
 - b) una relazione tecnico-descrittiva, redatta da tecnico abilitato, che dimostri:
 - nel caso di edificio ancora non costruito o assoggettato ad interventi edilizi che né richiedano il rilascio, il possesso del permesso di costruire/denuncia di inizio attività e della documentazione prevista dal regolamento edilizio e dalle N.T.A. del PRG;
 - nel caso di edificio già costruito e non assoggettato ad interventi edilizi che richiedano una nuova agibilità, il possesso del certificato di agibilità ad uso commerciale dei locali;
 - la definizione dell'area in termini urbanistici e la compatibilità con le previsioni di cui agli artt. 16 e 17 della legge regionale, nonché del vigente P.R.G;
 - che dall'operazione non derivi la costituzione di un centro commerciale (art. 9 L.R. 15/2004) o di un parco commerciale (art. 10 L.R. 15/2004) o di un'aggregazione di esercizi (art. 14, comma 12, L.R. 15/2004).
 - c) in caso di struttura medio-grande, ai fini della valutazione dell'impatto sulla viabilità di cui all'art. 19 della legge regionale, deve essere allegata la documentazione di cui al comma 4 dello stesso articolo nonché quanto previsto dalla deliberazione di Giunta regionale n° 569 del 25 febbraio 2005.

Art. 7 - (procedimento per le medie strutture di vendita)

1. L'esame della domanda e il rilascio dell'autorizzazione sono subordinati, oltre che ai prescritti requisiti morali e professionali, al possesso del corrispondente permesso di costruire/denuncia di inizio attività e alla verifica della sussistenza dei presupposti urbanistici, edilizi e viabilistici previsti dalla legge e dal presente regolamento.
2. Nel solo caso di edificio già costruito e non assoggettato ad interventi edilizi che richiedano una nuova agibilità, l'esame della domanda e il rilascio dell'autorizzazione sono subordinati al possesso del certificato di agibilità ad uso commerciale dei locali.
3. L'esame della domanda e il rilascio dell'autorizzazione non sono subordinati alla presentazione preventiva del certificato sanitario di idoneità dei locali e, ove previsto, di quello di prevenzione incendi, condizioni quest'ultime richieste ai soli fini dell'effettivo svolgimento dell'attività.
4. Per le operazioni assoggettate all'indice di equilibrio, l'esame delle domande e il rilascio delle autorizzazioni sono, altresì, subordinati alla positiva verifica della sussistenza del corrispondente obiettivo di sviluppo, come definito nella parte prima del presente regolamento.
5. Per domande concorrenti si intendono le domande presentate lo stesso mese di calendario che concorrono per la medesima area commerciale e medesimo obiettivo di sviluppo come definito nella parte prima del presente regolamento.
6. Per il rilascio delle autorizzazioni assoggettate all'obiettivo di sviluppo, fra le domande concorrenti, presentate o regolarizzate ai sensi del successivo art. 8 comma 8 nello stesso mese di calendario, hanno priorità quelle che soddisfano, in ordine decrescente, i criteri di cui all'art. 15, comma 3, della legge regionale.
7. Al fine della valutazione istruttoria in ordine alla compatibilità urbanistica, edilizia e viabilistica, è richiesto il parere tecnico dei responsabili dei servizi Assetto del Territorio, Edilizia Privata e del Comando di Polizia Municipale.
8. L'autorizzazione è rilasciata dal Responsabile del Settore Affari Generali previa istruttoria positiva del responsabile del procedimento.
9. Il responsabile del procedimento, nel caso all'esito dell'istruttoria consegua un provvedimento di diniego dell'autorizzazione, anche per mancata regolarizzazione della domanda, ai sensi del successivo art. 8, comma 8, prima della formale adozione dello stesso, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, tramite plico raccomandato con avviso di ricevimento. Entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno diritto di presentare per iscritto osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La suddetta comunicazione interrompe il termine per la conclusione del procedimento, di cui al successivo art. 8, e un nuovo termine inizia a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del suddetto termine di 10 giorni.

Art. 8- (Termini del procedimento per le medie strutture di vendita)

1. Il procedimento amministrativo per il rilascio delle autorizzazioni deve concludersi con l'adozione e comunicazione di un provvedimento espresso entro il termine di 90 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della domanda stessa. Per le domande inviate per mezzo di plico raccomandato con avviso di ricevimento la data di ricevimento è quella risultante dall'avviso stesso debitamente firmato.
2. Salvo ragioni di celerità, entro 10 giorni dal ricevimento della domanda, il Responsabile del Procedimento comunica al richiedente, agli ulteriori eventuali soggetti destinatari degli effetti, e a quelli che eventualmente risultassero titolati ad intervenire per legge, l'avvio del procedimento ai sensi degli art. 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Parimenti, entro lo stesso termine, l'avvio del procedimento è comunicato ai soggetti individuati o facilmente individuabili cui possa derivare inequivocabilmente un pregiudizio diretto dal provvedimento che sarà emesso al termine del procedimento.
3. La domanda di rilascio dell'autorizzazione si considera accolta qualora non venga comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine di cui al comma 1, senza necessità di ulteriori istanze e diffide, ovvero non provveda, entro il medesimo termine, all'indizione della conferenza di servizi, ai sensi del successivo comma 7.

4. Il silenzio assenso si considera formato quando la domanda è conforme alle disposizioni tutte del presente regolamento, e sussistano tutti i requisiti e presupposti di legge per lo svolgimento dell'attività.
5. In caso d'illegittimità del silenzio assenso formatosi, il Comune può assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241.
6. La richiesta inviata dal responsabile del procedimento per l'acquisizione dei pareri tecnici di cui al precedente art. 7, comma 7, determina la sospensione del termine per la conclusione del procedimento fino all'acquisizione dei pareri tecnici richiesti e comunque per non più di 90 novanta giorni. Il termine inizia a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento dei pareri tecnici richiesti.
7. Qualora non pervenga risposta dai responsabili interpellati, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta stessa, il Responsabile del Procedimento convoca tempestivamente una conferenza di servizi con i medesimi Responsabili, ai sensi dell'art. 14 e segg. della legge 7 agosto 1990, n. 241.
8. Il termine può essere altresì sospeso, per una sola volta, fatta salva l'ipotesi d'interruzione di cui al precedente art. 7, comma 9, qualora la domanda non sia regolare o completa e sia quindi necessario acquisire elementi integrativi non già in possesso del Comune o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. In tal caso il responsabile del procedimento né da comunicazione al richiedente, con plico raccomandato con avviso di ricevimento, entro 10 giorni dal ricevimento della domanda, indicando le cause d'irregolarità o d'incompletezza e gli elementi integrativi da produrre. Il termine inizia a decorrere nuovamente dalla data di presentazione degli elementi richiesti o, in mancanza, dalla scadenza del termine di 15 giorni dal ricevimento da parte del richiedente della relativa richiesta .

Art. 9- (centri commerciali)

1. Chi intende creare un centro commerciale al dettaglio, ai sensi dell'art. 9 della legge regionale, può presentare un'unica domanda, secondo le previsioni di cui al precedente art. 6.
2. Ai fini della procedura autorizzativa, per superfici di vendita di un Centro Commerciale s'intende quella risultante dalla sommatoria delle superfici di vendita degli esercizi in essa presenti.
3. Il Comune rilascia l'autorizzazione amministrativa nei limiti degli obiettivi di sviluppo per le medie strutture di vendita previsti nella parte prima del presente regolamento.
4. Al fine di assicurare la gestione unitaria di spazi, di servizi o infrastrutture comuni nonché il coordinamento dell'attività del Centro Commerciale nei confronti della pubblica amministrazione, ogni centro commerciale deve individuare un soggetto referente, informando il Comune.
5. Per il centro commerciale viene rilasciata un'autorizzazione generale di media struttura di vendita relativa alla configurazione e alle tipologie merceologiche dei singoli esercizi. Successivamente per ogni esercizio dovrà essere rilasciata apposita autorizzazione previo consenso del soggetto referente di cui al comma precedente.
6. Le autorizzazioni amministrative relative ai singoli esercizi collocati all'interno del centro commerciale non possono essere trasferite al di fuori del centro commerciale stesso.
7. Qualora il soggetto di cui al comma 1 chieda, prima del rilascio delle autorizzazioni corrispondenti agli esercizi oggetto della domanda, che esse, se potranno essere rilasciate, siano intestate ad altri soggetti, il Comune deve verificare il possesso dei prescritti requisiti per l'esercizio dell'attività da parte dei soggetti indicati dal richiedente.
- 8: La fattispecie di cui al comma precedente non costituisce caso di subingresso

CAPO IV NORME SPECIALI E DI SEMPLIFICAZIONE

Art. 10 -(atti di consenso)

1. Gli atti di consenso per l'esercizio dell'attività di commercio al dettaglio sono:

- a. autorizzazioni amministrative per le medie e grandi strutture di vendita, di cui agli artt. 8 e 9 del D.Lgs. n. 114/1998, agli artt. 14 e 15 della legge regionale agli artt. 4 e 5 del presente regolamento;
 - b. dichiarazione e comunicazione di inizio attività per apertura, trasferimento di sede, ampliamento di superficie degli esercizi di vicinato effettuate secondo le disposizioni di cui all'art. 13 della legge regionale e dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell'art. 13 del presente regolamento;
 - c. denunce di inizio di attività per vendita di prodotti di tabelle speciali, di cui all'art. 14 del presente regolamento;
 - d. denunce di inizio di attività per vendita di prodotti di complemento all'attività orto-floro-vivaistica, di cui all'art. 15 del presente regolamento;
 - e. denunce di inizio di attività per vendita temporanea in esercizi di vicinato, di cui all'art. 16 del presente regolamento;
 - f. denunce di inizio di attività per riduzione di superfici di vendita e modifica dei settori merceologici, a parità di superficie, di esercizio di vicinato, di cui all'art. 17 del presente regolamento,
 - g. denunce di inizio attività per subingresso in esercizi di vicinato e medie strutture di vendita di cui all'art. 21 del presente regolamento;
 - h. comunicazioni per vendita presso spacci interni, mediante distributori automatici, per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione e per vendite a domicilio del consumatore, effettuate secondo le disposizioni di cui agli artt. 16, 17, 18 e 19 del D.Lgs. n. 31.3.1998, n. 114, e degli artt. 18 e 19 del presente regolamento;
 - i. comunicazioni di cessazione attività, di sospensione attività e di modifica della denominazione o ragione sociale, effettuate secondo le disposizioni di cui all'art. 20 del presente regolamento.
2. Salvo ragioni di celerità, entro 10 giorni dal ricevimento delle domande di autorizzazione per media struttura di vendita e delle dichiarazioni e comunicazioni di inizio attività previste dal presente articolo, il Responsabile del Procedimento comunica all'interessato, agli ulteriori eventuali soggetti destinatari degli effetti, e a quelli che eventualmente risultassero titolati ad intervenire per legge, l'avvio del procedimento ai sensi degli art. 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Parimenti, entro lo stesso termine, l'avvio del procedimento è comunicato ai soggetti individuati o facilmente individuabili ai quali risulti che possa derivare inequivocabilmente un pregiudizio diretto dal provvedimento che sarà emesso al termine del procedimento.
3. Gli atti di consenso di cui sopra sono assentiti nel rispetto delle vigenti norme in materia, e delle norme del presente regolamento.

Art. 11- -Requisiti morali e professionali: interpretazioni applicative

1. Le disposizioni contenute nell'art. 5 del D. Lgs. n. 114/1998 vanno applicate nel senso per cui la riabilitazione richiesta sia solo quella civile relativa all'eventuale fallimento, essendo sufficiente, per le altre condanne penali, il decorso dei cinque anni dall'estinzione della pena.
2. A norma dell'art. 166 del codice penale la condanna con sospensione condizionale della pena costituisce motivo di diniego dell'autorizzazione per medie strutture di vendita o per l'inibizione delle dichiarazioni di inizio attività o di subingresso .
3. La sentenza di condanna su richiesta delle parti, ai sensi degli articoli 444 e 445 del codice di procedura penale, va equiparata ad un'ordinaria sentenza di condanna, fatti salvi gli effetti riabilitativi dell'art. 445 citato.
4. Nell'ambito dei requisiti professionali di cui alla lettera b) dell'art. 5, comma 5 del D. Lgs.114/98 è ricompreso l'aver prestato opera, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti l'attività del settore alimentare, anche in qualità di amministratore o agente.
5. Ai sensi della Delibera della Giunta Regionale n. 3576 del 26.11.2004, il requisito professionale per la vendita di prodotti alimentari è assolto provando *“di essere stato iscritto al Registro Esercenti il Commercio nell'ultimo quinquennio di vigenza del registro stesso /fino al 24.04.1999”*.

Art. 12- (Superficie di vendita – caratteristiche degli esercizi - attività di vendita congiunte)

1. Per superficie di vendita di un esercizio commerciale s'intende l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature, casse e vetrine; non costituisce superficie di vendita quella destinata a depositi, area esterna alle casse, magazzini, spazi di lavorazione, uffici e servizi.
2. Ogni locale o complesso di locali, direttamente e funzionalmente collegati, identifica un unico esercizio commerciale.
3. Per gli esercizi misti, nell'autorizzazione è indicata la superficie di vendita complessiva dell'esercizio, restando nella piena disponibilità del negoziante la distribuzione merceologica all'interno della struttura di vendita.
4. La prevalenza del tipo d'attività, negli esercizi misti con settore alimentare e non alimentare, è definita dalla maggior superficie di vendita utilizzata da ciascun settore.
5. Negli stessi locali è consentito l'esercizio di diversi tipi di attività, anche eventualmente esercitate da soggetti diversi, nel rispetto delle discipline specifiche per ciascuna attività e con l'individuazione della superficie d'esercizio relativa a ciascuna di esse.
6. Nel caso in cui la ditta svolga anche attività di commercio all'ingrosso, la vendita al dettaglio può essere effettuata in locali distinti e separati da pareti stabili, anche se dotati di porte di comunicazione interne ma non accessibili al pubblico.
7. Il divieto dell'esercizio congiunto nello stesso locale, dell'attività di vendita al minuto e all'ingrosso, di cui all'art. 26, comma 2, de D.Lgs. n. 114/1998, non si applica per la vendita dei prodotti elencati all'art. 8, comma 4, della legge regionale:

Art. 13 - (esercizio di vicinato)

1. L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento di superficie degli esercizi di vicinato ove non inseriti in parchi commerciali, sono subordinati a previa dichiarazione e comunicazione d'inizio d'attività da parte degli interessati al Comune, ai sensi dell'art. 13 della legge regionale e dell'art. 19 della legge 241 del 1990.
2. Per "stagione" s'intende un periodo di tempo, anche frazionato, non inferiore a sessanta giorni e non superiore a centottanta, che può comprendere anche parte dell'anno successivo a quello in cui ha inizio l'attività.
3. Per quanto riguarda la procedura di assenso della suddetta dichiarazione, si applica l'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
4. La disciplina di cui al presente articolo si applica anche all'attività di vendita stagionale e all'attività di vendita diretta dei prodotti agricoli al dettaglio, alle condizioni e con i requisiti previsti dal decreto legislativo 18.5.2001, n. 228, art. 4.

Art. 14 - (attività di vendita di prodotti di tabelle speciali)

1. La vendita dei prodotti accessori ai medicinali, di cui alla tabella speciale per i titolari di farmacie, di quelli accessori nelle rivendite di generi di monopolio e di quelli accessori nei distributori di carburante è subordinata al possesso dei soli requisiti morali previsti dalla legge vigente.
2. La vendita è subordinata a previa denuncia d'inizio attività al Comune. L'inoltro della denuncia consente l'immediato esercizio dell'attività.
3. Nella denuncia la ditta deve dichiarare, anche per mezzo di autocertificazioni, il possesso dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività dalla normativa vigente.
4. L'attività di vendita corrispondente alle tabelle merceologiche speciali è vincolata all'attività principale e non può essere ceduta separatamente.
5. Il Comune, in caso di accertata carenza delle condizioni, modalità e fatti legittimanti, nel termine di trenta giorni dalla ricezione della denuncia, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato da Comune, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. E' fatto comunque salvo il potere del Comune di assumere anche successivamente determinazioni in via di autotutela, ai sensi

degli articoli 21-quinquies e 21-nonies della legge 241/90. Rimane altresì fermo il dettato dell'art. 21 della medesima legge, in materia di poteri repressivi.

6. In ogni caso si osservano in materia i termini per la comunicazione dell'avvio del procedimento e di richiesta di regolarizzazione fissate dall'art. 8, rispettivamente commi 2 e 8, fermo restando il termine di 30 giorni previsto al precedente comma.

Art. 15 - (attività di vendita di prodotti di complemento all'attività orto-floro-vivaistica)

1. La vendita dei prodotti di complemento all'attività orto-floro-vivaistica è riservata agli imprenditori agricoli muniti dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività prevista dalla legge regionale 14 aprile 1999, n. 19 ed è subordinata al possesso delle condizioni previste dall'art. 10 della medesima legge regionale e dei soli requisiti morali previsti dalla normativa vigente.

2. La vendita è subordinata a previa denuncia d'inizio attività al Comune. L'inoltro della dichiarazione consente l'immediato esercizio dell'attività.

3. Nella denuncia la ditta deve dichiarare, anche per mezzo di autocertificazioni, il possesso dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività dalla normativa- vigente.

4. Il Comune, in caso d'accertata carenza delle condizioni, modalità e fatti legittimanti, nel termine di trenta giorni dalla ricezione della denuncia, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato da Comune, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. E' fatto comunque salvo il potere del Comune di assumere anche successivamente determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies della legge 241/90. Rimane altresì fermo il dettato dell'art. 21 della medesima legge, in materia di poteri repressivi.

5. In ogni caso si osservano in materia i termini per la comunicazione dell'avvio del procedimento e di richiesta di regolarizzazione fissate dall'art. 8, rispettivamente commi 2 e 8, fermo restando il termine di 30 giorni previsto al precedente comma.

Art. 16 (Attività di vendita temporanea in esercizi di vicinato)

1. In occasione di eventi o manifestazioni straordinarie, feste, fiere, mercati o di altre riunioni straordinarie di persone il commercio al dettaglio su aree private in esercizi di vicinato può essere svolto in via temporanea, ed è subordinata al possesso dei requisiti morali e professionali previsti per l'esercizio dell'attività dalla normativa vigente.

2. La vendita è subordinata a previa denuncia di inizio attività al Comune. L'inoltro della dichiarazione consente l'immediato esercizio dell'attività.

3. Nella denuncia la ditta deve dichiarare, anche per mezzo di autocertificazioni, il possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa per l'esercizio dell'attività, ivi compreso, nel caso di vendita di prodotti alimentari, la sussistenza dell'autorizzazione igienico sanitaria.

4. Il Comune, in caso d'accertata carenza delle condizioni, modalità e fatti legittimanti, nel termine di trenta giorni dalla ricezione della denuncia, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato da Comune, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. E' fatto comunque salvo il potere del Comune di assumere anche successivamente determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies della legge 241/90. Rimane altresì fermo il dettato dell'art. 21 della medesima legge, in materia di poteri repressivi.

5. In ogni caso si osservano in materia i termini per la comunicazione dell'avvio del procedimento e di richiesta di regolarizzazione fissate dall'art. 8, rispettivamente commi 2 e 8, fermo restando il termine di 30 giorni previsto al precedente comma.

Art. 17 –(Riduzione di superficie di vendita - modifica dei settori merceologici di esercizi di vicinato)

1. La riduzione di superficie di vendita di un esercizio di vicinato è subordinata a previa denuncia di inizio attività al Comune. L'inoltro della dichiarazione consente l'immediato esercizio dell'attività.

2. La modifica dei settori merceologici di un esercizio di un esercizio di vicinato, a parità di superficie di vendita, è subordinato al possesso dei requisiti morali e professionali previsti dalla normativa vigente per la vendita dei prodotti di cui ai settori merceologici modificati e a previa denuncia d'inizio attività al Comune. L'inoltro della dichiarazione consente l'immediato esercizio dell'attività.

3. Nelle denunce la ditta deve dichiarare, anche per mezzo di autocertificazioni, il possesso dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività dalla normativa vigente.

4. Il Comune, in caso d'accertata carenza delle condizioni, modalità e fatti legittimanti, nel termine di trenta giorni dalla ricezione della denuncia, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dal Comune, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. E' fatto comunque salvo il potere del Comune di assumere anche successivamente determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies della legge 241/90. Rimane altresì fermo il dettato dell'art. 21 della medesima legge, in materia di poteri repressivi.

5. In ogni caso si osservano in materia i termini per la comunicazione dell'avvio del procedimento e di richiesta di regolarizzazione fissate dall'art. 8, rispettivamente commi 2 e 8, fermo restando il termine di 30 giorni previsto al precedente comma.

Art. 18 – (Distributori automatici)

1. La vendita al pubblico al minuto mediante apparecchi automatici, svolta in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo, è considerata come apertura di un esercizio al minuto ed è soggetta alla comunicazione di cui all'art. 17 D. Lgs. 114/98 ed al possesso dei relativi requisiti. L'attività può essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

2. Per quanto riguarda la procedura di assenso della suddetta comunicazione, si applica l'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. L'installazione in un esercizio o nelle sue immediate adiacenze di apparecchi automatici per la vendita al pubblico al minuto di prodotti compresi nel settore merceologico, è subordinata soltanto all'osservanza delle disposizioni igienico-sanitarie e, ove occorra, a quelle di polizia stradale, ed è consentita al solo titolare dell'esercizio o ad altre persone con il suo consenso, purché in possesso dei requisiti prescritti.

4. L'installazione in un esercizio pubblico o nelle sue immediate adiacenze, di apparecchi automatici per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, è subordinata soltanto all'osservanza delle disposizioni igienico-sanitarie e, ove occorra, a quelle di polizia stradale, ed è consentita al solo titolare dell'esercizio o ad altre persone con il suo consenso, purché in possesso dei requisiti prescritti.

5. Qualora la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande mediante apparecchi automatici si svolga in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo e con attrezzature per la somministrazione, l'installazione di tali apparecchi è considerata come apertura di un esercizio per la somministrazione al pubblico di alimenti o bevande, ed è soggetta alle stesse norme previste dalla legge 287/91.

6. L'installazione, negli spacci interni o in altri spazi non aperti al pubblico, di apparecchi automatici per la distribuzione o la somministrazione di prodotti, è soggetta alla medesima comunicazione di cui al comma 1.

Art. 19 - (Procedimento per vendita presso spacci interni, per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione e a domicilio del consumatore).

1. La vendita al dettaglio al minuto presso spacci interni, per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione e al domicilio del consumatore può essere svolta secondo le condizioni e prescrizioni di cui, rispettivamente, agli articoli 16, 18 e 19 del D.Lgs. n. 31.3.1998, n. 114 ed, in particolare, previa comunicazione al Comune e decorsi 30 giorni dal ricevimento della medesima.

2. Per quanto riguarda la procedura di assenso della suddetta comunicazione, si applica l'art. 19 della legge 7 agosto 1990 n. 241.

Art. 20 - (modalità di vendita particolari)

- 1.. La vendita al pubblico, in un'unica confezione e ad un unico prezzo, di prodotti appartenenti a settori merceologici diversi, è consentita nell'esercizio che abbia nel proprio settore merceologico il prodotto che rispetto agli altri contenuti nella confezione risulti di valore ragguagliabile ad almeno i tre quarti del prezzo della confezione stessa, tenendo conto dei valori di mercato dei rispettivi prodotti.
- 2.. Non costituisce attività di somministrazione di alimenti e bevande l'assaggio gratuito di essi organizzato dal venditore a fini promozionali, o di scelta dei prodotti in vendita. .

Art. 21 – (comunicazioni)

1. La data della cessazione dell'attività dovrà essere comunicata al Comune entro cinque giorni dal verificarsi dell'evento.
2. La sospensione dell'attività, per un periodo superiore ad un mese, è soggetta a previa comunicazione al Comune.
3. E' altresì soggetta a comunicazione al Comune la modifica della denominazione o della ragione sociale delle società esercenti l'attività commerciale.
4. L'inoltro delle comunicazioni previste dal presente articolo consentono l'immediata effettuazione delle relative operazioni.

Art. 22 - (subingresso in esercizi di vicinato e medie strutture di vendita)

1. Il trasferimento in gestione o in proprietà di esercizio di vendita, per atto tra vivi o a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento dell'autorizzazione a chi subentra nello svolgimento dell'attività, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'esercizio e il subentrante abbia i requisiti professionali e morali previsti per l'esercizio dell'attività. Non può essere oggetto di atti di trasferimento in gestione o in proprietà l'attività corrispondente ad un solo settore merceologico di un esercizio.
2. Il subentrante, già in possesso dei requisiti, alla data dell'atto di trasferimento dell'esercizio o, nel caso di subingresso per causa di morte, alla data di acquisto del titolo può iniziare l'attività, solo dopo aver presentato apposita dichiarazione di subingresso al Comune, autocertificando il possesso dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività commerciale. Qualora a decorrere dalla data predetta non inizi l'attività entro il termine previsto dall'art. 22 comma quarto, lettera a) del D. Lgs. 114/98 decade dal diritto di esercitare l'attività del dante causa.
3. Il subentrante per causa di morte non in possesso dei requisiti professionali alla data di acquisto del titolo, può iniziare l'attività solo dopo aver acquisito i requisiti professionali e aver presentato apposita dichiarazione di subingresso al Comune, autocertificando il possesso dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività commerciale. Qualora non inizi l'attività entro un anno dalla data predetta, decade dal diritto di esercitare l'attività del dante causa.
4. Fermo restando il disposto dei commi precedenti il subentrante per causa di morte anche se non è in possesso dei requisiti professionali, ha comunque facoltà di continuare a titolo provvisorio l'attività del dante causa per non più di un anno mesi dalla data di acquisto del titolo dando immediatamente comunicazione al Comune.
5. Il subentrante per atto tra vivi non in possesso dei requisiti professionali alla data dell'atto di trasferimento dell'esercizio può iniziare l'attività solo dopo aver acquisito i requisiti professionali e presentato apposita dichiarazione di subingresso al Comune, autocertificando il possesso dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività commerciale. Decade da tale titolo nel caso in cui non inizi l'attività entro il termine previsto dall'art. 22, comma 4 lettera a) del D. Lgs. 114/98.
6. Nei casi in cui sia avvenuto il trasferimento della gestione di un esercizio, la dichiarazione di subingresso presentata dal subentrante è valida fino alla data in cui ha termine la gestione. Alla cessazione della medesima l'originario titolare dell'esercizio ha diritto di riprendere l'attività, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento della gestione e posseda i requisiti, previo inoltro di apposita dichiarazione di subingresso. Al Comune, autocertificando il possesso dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività commerciale
7. Nei casi in cui il tribunale autorizzi la continuazione dell'impresa commerciale da parte di un incapace, chi tutela ai sensi di legge gli interessi dell'incapace deve darne immediata comunicazione

al comune, incaricando per la conduzione dell'esercizio idonea persona in possesso dei requisiti morali e professionali previsti dalla legge. Entro tre mesi dalla cessazione dello stato di incapacità, accertata ai sensi di legge, l'interessato deve inoltrare apposita dichiarazione di subingresso al Comune, autocertificando il possesso dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività commerciale. Qualora non venga in possesso dei requisiti entro il termine di un anno, dalla detta cessazione di incapacità, decade dal titolo o dal diritto per l'esercizio dell'attività.

8. L'inoltro delle dichiarazioni previste dal presente articolo consente l'immediato esercizio dell'attività.

9. Il Comune, in caso d'accertata carenza delle condizioni, modalità e fatti legittimanti, nel termine di trenta giorni dalla ricezione della denuncia, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato da Comune, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. E' fatto comunque salvo il potere del Comune di assumere anche successivamente determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies della legge 241/90. Rimane altresì fermo il dettato dell'art. 21 della medesima legge, in materia di poteri repressivi.

10. In ogni caso si osservano in materia i termini per la comunicazione dell'avvio del procedimento e di richiesta di regolarizzazione fissate dall'art. 8, rispettivamente commi 2 e 8, fermo restando il termine di 30 giorni previsto al precedente comma.

Art. 23 – (Esercizio dell'attività)

1. L'attività di commercio al dettaglio, comunque assentita, deve essere esercitata nel rispetto delle norme in materia edilizia, urbanistica, sulla destinazione d'uso dei locali e delle disposizioni igienico sanitarie, nonché, ove previsto, di quelle in materia di prevenzione incendi e di specifiche norme per la vendita di particolari prodotti.

2. Il termine di cui all'art. 22, comma 4, lett. a), del D.Lgs. n. 114/1998 per l'inizio dell'attività decorre dalla data in cui il richiedente ha avuto comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione, fermo restando che entro tale termine il richiedente dovrà acquisire presso gli enti competenti tutte le autorizzazioni prescritte per il legittimo esercizio dell'attività, ai sensi del presente articolo.

3. Il medesimo termine di cui al comma precedente si applica per l'inizio dell'attività degli esercizi di vicinato e delle forme speciali di vendita al dettaglio.

4. Il decorso del termine di cui sopra comporta la decadenza dal diritto di esercitare l'attività prevista dall'art. 22, comma 4, lett. a), del D.Lgs. n. 114/1998, salvo le proroghe previste dalla legge.

CAPO V SANZIONI E NORME FINALI

Art. 24 - (sanzioni)

1. Nei casi d'infrazione alle norme del presente regolamento, al di fuori dei casi non già sanzionati da leggi, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da €25,00 a €500,00, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267..

Art. 25 - (norme transitorie)

1. Sono abrogati "Criteri di programmazione commerciale per l'insediamento delle medie strutture di vendita e norme per l'esercizio dell'attività di vendita al dettaglio in sede fissa", di cui alla delibera del C.C. n. 57 del 30.6.2000, modificati con deliberazioni del C.C. n. 23 del 2.4.2004.

Art. 26 -(entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore dal momento dell'intervenuta esecutività della delibera che lo approva, ai sensi dell'art. 85 dello Statuto Comunale, di cui alla delibera del C.C. 6 aprile 2001, n. 25

Art. 27 -(Norme finali)

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alle norme contenute nel D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, nella legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 e nella legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. Per gli spetti di programmazione urbanistica, si fa riferimento alla disciplina contenuta nel P.R.G. e nelle relative norme di attuazione, per quanto non automaticamente variate ai sensi delle norme di cui al capo V "Norme urbanistiche" della suddetta legge regionale 13 agosto 2004, n. 15.

AREE COMMERCIALI	NEGOZI DI VICINATO	MEDIE STRUTT. VENDITA SUP. MQ ESISTENTI	GRANDI STRUTT. VEND. SUP. MQ ESISTENTI	MEDIE STRUTT. VENDITA SUP. MQ. MASSIMI	RAPPORTO ESISTENTE VICINATO/MEDIE	OBIETTIVO DI SVILUPPO
	SUP. MQ ESISTENTI					
MARTELLAGO - alimentare	1103	919	0	735,3333333	1,200217628	-183,6666667
MARTELLAGO - non alimentare	5353	2169	0	3568,666667	2,467957584	1399,666667
MAERNE - alimentare	970	1338	0	646,6666667	0,724962631	-691,3333333
MAERNE - non alimentare	3462	958	0	2308	3,613778706	1350
OLMO - alimentare	720	205	0	480	3,512195122	275
OLMO - non alimentare	1575	399	0	1050	3,947368421	651

Nota a margine:
situazione
esistente al
13.9.2005